



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 32.3 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1° gennaio 2013)

Celebrazione del matrimonio all'estero

Operazione «Celebrazione del matrimonio»

Matrimonio all'estero


0	Visione sistematica	4
1	Documento giustificativo	5
2	Competenza	5
2.1	Competenza per territorio	5
2.2	Competenza per materia	5
2.3	Ricusaione	5
3	Verifica	5
3.1	Decisione dell'autorità di vigilanza	5
3.2	Luogo di celebrazione del matrimonio	6
3.3	Figli in comune	6
3.4	Diritto di attinenza	6
3.4.1	Coniugi	6
3.4.2	Figli	7
3.5	Cognome	7
3.5.1	Coniugi	7
3.5.2	Figli	8
3.6	Domicilio	8
3.7	Dati statistici	8
4	Preparazione della documentazione	8
4.1	Dati non rilevati	8
4.2	Dati rilevati	8
5	Documentazione	9
6	Comunicazioni ufficiali	9
7	Rilascio di estratti del registro	10
7.1	Conferma di registrazione del matrimonio celebrato all'estero	10
7.2	Certificato di famiglia	10
7.3	Atto d'origine	10
7.4	Conferma di documentazione	10
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	11
8.1	Atto di matrimonio estero	11
8.2	Corrispondenza	11
8.3	Atti della procedura preparatoria	11

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	Nuovo
Tutto il processo	Articolo modificato in base alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.
Numero 2.1	Precisazione dei dati nel secondo capoverso.
Numero 3.1	Precisazione dei dati.
Numero 4.2	Precisazione dei dati nel primo capoverso.
Numero 6	Precisazione dei dati.

Modifica dal 1° gennaio 2013	Nuovo
Numero 3.4.1	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 3.4.2	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 3.5.1	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 3.5.2	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 5	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 6	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 7.4	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.

0 Visione sistemica



1 Documento giustificativo

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

2.2 Competenza per materia

2.3 Ricusazione

3 Verifica

3.1 Decisione dell'autorità di vigilanza

3.2 Luogo di celebrazione del matrimonio

3.3 Figli in comune

3.4 Diritto di attinenza

3.4.1 Coniugi

3.4.2 Figli

3.5 Cognome

3.5.1 Coniugi

3.5.2 Figli

3.6 Domicilio

3.7 Dati statistici

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non rilevati

4.2 Dati rilevati

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Conferma di registrazione del matrimonio celebrato all'estero

7.2 Certificato di famiglia

7.3 Atto d'origine

7.4 Conferma di documentazione

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Atto di matrimonio estero

8.2 Corrispondenza

8.3 Atti della procedura preparatoria

1 Documento giustificativo

È stato presentato un documento attestante la celebrazione di un matrimonio all'estero. Di norma si tratta dell'estratto di un registro dei matrimoni straniero. L'autorità di vigilanza decide se tale matrimonio può essere riconosciuto dal diritto svizzero (cfr. n. 3.1).

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

Nell'ambito del diritto federale la competenza per la documentazione è retta dalle norme cantonali in materia di organizzazione delle autorità (art. 2 cpv. 2 lett. a o cpv. 3 OSC).

Il matrimonio celebrato **all'estero** deve essere documentato nel Cantone di attinenza del coniuge il quale possiede la cittadinanza svizzera. Se i due coniugi sono svizzeri, la competenza per registrare il matrimonio spetta all'ufficio dello stato civile cui viene trasmesso l'atto. Se la persona interessata è attinente di vari Cantoni, il matrimonio è documentato dall'ufficio dello stato civile cui l'atto di matrimonio è trasmesso a tale scopo.

Se nessuna delle due persone interessate è in possesso della cittadinanza svizzera, la documentazione è obbligatoria soltanto se i dati **sono rilevati**. In questo caso l'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio, o l'autorità di vigilanza del Cantone in cui deve essere documentato un nuovo evento, decide sul riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero ordinandone nel contempo la documentazione (art. 23 cpv. 2 lett. b OSC).

2.2 Competenza per materia

Il documento presentato deve essere un atto di matrimonio straniero debitamente stilato. È compito dell'autorità di vigilanza accertare se si tratta di un documento probatorio attestante la regolare celebrazione di un matrimonio all'estero.

2.3 Ricusazione

Per la documentazione della celebrazione del matrimonio i collaboratori degli uffici dello stato civile sono tenuti a rispettare l'obbligo di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Verifica

3.1 Decisione dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza dei coniugi decide se riconoscere il matrimonio in Svizzera. La decisione può fondarsi sul giudizio della rappresentanza svizzera competente nel luogo del matrimonio (traduzione sommaria e autenticazione del documento).

Per i coniugi attinenti di più Cantoni, decide l'autorità di vigilanza in possesso dell'atto di matrimonio.

La decisione dell'autorità di vigilanza è determinante se i dati di entrambi i coniugi sono rilevati, anche se nessuna delle persone interessate è in possesso della cittadinanza svizzera. In questo caso la decisione è di competenza dell'autorità di vigilanza presso il domicilio di una delle due persone straniere interessate o, se una nuova operazione amministrativa è pendente presso un ufficio dello stato civile, dell'autorità di vigilanza nel Cantone in cui si è verificato l'evento.

Se nessuna delle due persone interessate è in possesso della cittadinanza svizzera e se i loro dati non sono rilevati, si può rinunciare alla documentazione retroattiva del matrimonio celebrato all'estero. In questo modo viene provvisoriamente meno anche l'iscrizione delle persone interessate nel registro dello stato civile.

Se uno degli sposi **non intendeva creare l'unione coniugale** bensì, manifestamente, eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, l'autorità di vigilanza **rifiuterà**, con una decisione impugnabile mediante ricorso, di riconoscere il matrimonio celebrato all'estero e di documentarlo retroattivamente nel registro dello stato civile. Oppure può disporre la documentazione retroattiva e, contemporaneamente, presentare un'azione di nullità del matrimonio (art. 105 n. 4 e 106 CC). Inoltre informa l'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato (art. 23 cpv. 3 OSC).

3.2 Luogo di celebrazione del matrimonio

Come luogo di celebrazione del matrimonio va documentata la designazione ufficiale dello Stato o, in via eccezionale, il nome comunemente attribuito al territorio riconosciuto sul piano internazionale. Il luogo del matrimonio va inoltre precisato fornendo indicazioni geografiche supplementari (provincia, dipartimento, quartiere; senza tuttavia specificare gli edifici). Tali indicazioni figurano nell'atto di matrimonio e si riferiscono al momento della celebrazione del matrimonio stesso o del rilascio dell'atto.

3.3 Figli in comune

In occasione della documentazione va verificato se i coniugi hanno figli in comune nati prima del matrimonio. Si può partire dal presupposto che il sistema di documentazione contenga tale informazione.

3.4 Diritto di attinenza

3.4.1 Coniugi

Ciascun coniuge conserva sia la propria cittadinanza cantonale sia la propria attinenza comunale.

Dal 31 dicembre 1991 il matrimonio non produce alcun effetto sulla cittadinanza svizzera. Una straniera sposata con un cittadino svizzero da almeno tre anni e domiciliata in Svizzera da almeno cinque anni può chiedere la naturalizzazione agevolata.

3.4.2 Figli

Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. Se con il matrimonio dei genitori il figlio assume il cognome dell'altro genitore, soltanto durante la minore età ne acquisisce anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

Se, in applicazione del diritto estero, il figlio assume sia il cognome da nubile della madre svizzera sia il cognome da celibe del padre svizzero, esso acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale di entrambi i genitori.

Se il figlio in comune nato prima del 1° gennaio 2006 è straniero acquisisce la cittadinanza svizzera in seguito al matrimonio dei genitori soltanto se è minorenne, secondo il diritto svizzero (cfr. circolare n. 20.07.06.02 del 15 giugno 2007).

3.5 Cognome

3.5.1 Coniugi

Va documentato il cognome coniugale stabilito in base al diritto applicabile (art. 37 LDIP). Di norma, l'autorità di vigilanza competente ne accerta l'uso e allo stesso tempo vaglia il riconoscimento del matrimonio celebrato all'estero, comunicando infine il cognome all'ufficio dello stato civile.

In caso di matrimonio all'estero, la sposa svizzera o lo sposo svizzero (art. 14 cpv. 1 OSC) possono sottoporre i loro cognomi al diritto nazionale tramite una dichiarazione resa presso la rappresentanza svizzera all'estero (art. 37 cpv. 2 LDIP in combinazione con art. 14 cpv. 3 OSC). Gli sposi possono inoltre dichiarare di voler assumere un cognome coniugale (art. 160 cpv. 2 CC). Se, in applicazione del diritto svizzero, mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile (art. 160 cpv. 3 CC).

Eccezionalmente, la dichiarazione può essere resa dopo il matrimonio, ad esempio in occasione del rilascio dei documenti relativi alla celebrazione del matrimonio da trasmettere in Svizzera, a condizione che ciò avvenga entro un breve lasso di tempo (al massimo 6 mesi dalla celebrazione del matrimonio). Ovviamente, è necessario dimostrare un legame con la Svizzera (luogo di attinenza o domicilio/soggiorno in Svizzera). Solo in questo modo, la rappresentanza svizzera presso la quale viene resa la dichiarazione è in grado di inoltrarla all'ufficio dello stato civile competente.

3.5.2 Figli

Il figlio in comune domiciliato **all'estero** al momento del matrimonio dei genitori porterà il cognome imposto dal diritto dello Stato di domicilio (art. 37 cpv. 1 e 2 LDIP). Nel corso del riconoscimento del matrimonio celebrato all'estero, l'autorità di vigilanza appura se il matrimonio dei genitori modifica il cognome del figlio in comune.

Se il figlio in comune nato prima del matrimonio è domiciliato in Svizzera e se viene applicato il diritto svizzero, in seguito al matrimonio dei genitori il figlio assume il cognome scelto da questi ultimi. Se i genitori portano un cognome coniugale, questo viene trasmesso al figlio (fatto salvo il consenso del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno d'età).

3.6 Domicilio

La documentazione del matrimonio va ufficialmente comunicata sia al comune di domicilio dei coniugi sia al domicilio dei figli in comune (cfr. n. 6), purché domiciliati in Svizzera.

3.7 Dati statistici

Se una delle persone coinvolte è domiciliata in Svizzera, è necessario rilevare, per quanto possibile, i dati statistici prescritti dalla legge federale.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non rilevati

Se i dati di una delle persone interessate non sono registrati occorre procedere al rilevamento retroattivo (art. 93 cpv. 1 lett. a OSC; cfr. processo n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).

Se è coinvolta una persona straniera che non è iscritta nel registro delle famiglie va innanzitutto documentato il suo stato civile (art. 15a cpv. 2 OSC; cfr. processo n. 30.3 «Rilevamento di cittadini stranieri»).

Se nessuna delle due persone interessate possiede la cittadinanza svizzera e se nessun figlio in comune è stato iscritto nel registro dello stato civile la documentazione successiva del matrimonio celebrato all'estero non è obbligatoria. In questo caso le persone straniere interessate non verranno rilevate nel registro dello stato civile.

4.2 Dati rilevati

Sulla base dei dati a disposizione va verificato se i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). Va inoltre chiarito se la procedura preparatoria è stata eseguita affinché sia possibile richiederne l'attivazione presso l'ufficio dello stato civile competente (Chiusura dell'operazione Preparazione al matrimonio).

Se risulta che i dati rilevati sullo stato civile della persona interessata non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura deve essere **interrotta** finché sono stati comprovati e documentati tutti gli eventi verificatisi e non ancora documentati prima del giorno della costituzione dell'unione coniugale.

5 Documentazione

La documentazione del matrimonio comporta l'aggiornamento dei dati delle persone coinvolte nel registro dello stato civile. Nel contempo sono documentati gli effetti del matrimonio sul diritto dei cognomi.

Vengono pure aggiornati i dati di eventuali figli in comune nati prima del matrimonio (filiazione con il marito della madre precedente il matrimonio).

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione di dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della sposa e dello sposo nonché all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno del figlio comune al momento della celebrazione del matrimonio dei genitori (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento dei Comuni interessati in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. c OSC) e
- alle autorità nazionali estere della persona interessata sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 cpv. 1 OSC).

Se la nascita di un figlio in comune avvenuta in Svizzera è stata documentata in un registro delle nascite cartaceo, occorre inviare una comunicazione anche all'ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Esso iscrive nel registro delle nascite un eventuale cambiamento dello stato civile (cognome e cittadinanza) come annotazione marginale o trasmette la comunicazione per l'esecuzione al luogo in cui è tenuto il registro delle nascite.

L'obbligo dell'annuncio spetta di norma alla persona che stabilisce il proprio domicilio in Svizzera dopo il matrimonio.

Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale.

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Conferma di registrazione del matrimonio celebrato all'estero

Su richiesta può venire rilasciata la conferma di registrazione di un matrimonio celebrato all'estero. Il ritiro di tale documento, rilasciato contro pagamento, non è obbligatorio.

7.2 Certificato di famiglia

Se lo desiderano, restituzione del vecchio certificato, i coniugi possono ritirare un certificato di famiglia (modulo 7.4) che è aggiornato gratuitamente, contro ogni volta che cambia la situazione familiare. Per custodire questo documento indispensabile ai privati è distribuita una cartella in cui trovano posto comodamente anche altri documenti importanti relativi alla famiglia.

I coniugi domiciliati all'estero possono ritirare il certificato presso l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza anche in un secondo tempo, ad esempio quando stabiliscono il domicilio in Svizzera. Se la persona interessata possiede più luoghi di attinenza, è libera di scegliere l'ufficio dello stato civile che più le conviene.

Il certificato di famiglia documenta la situazione familiare nei rapporti con le autorità amministrative.

7.3 Atto d'origine

In seguito alla modifica dello stato civile l'atto d'origine non è più valido, poiché i dati non sono più attuali. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un nuovo atto d'origine.

7.4 Conferma di documentazione

Su richiesta della rappresentanza svizzera all'estero, viene confermata per iscritto la validità secondo il diritto svizzero del matrimonio celebrato all'estero. Contemporaneamente sono certificati gli effetti sul diritto dei cognomi per consentire l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio dei documenti d'identità.

L'autorità di vigilanza può rilasciare tale conferma anche nell'ambito della decisione relativa alla documentazione del matrimonio celebrato all'estero (art. 32 IPRG).

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Atto di matrimonio estero

L'atto originale attestante l'avvenuto matrimonio è un documento giustificativo da custodire. Nel quadro delle disposizioni legali, è ammesso fotocopiare tale atto e distribuirne le copie alle persone autorizzate oppure, in casi fondati, conservare a titolo eccezionale una fotocopia certificata a prova dell'avvenuto matrimonio.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza relativa a un matrimonio celebrato va conservata nella misura in cui possa risultare rilevante a fini probatori.

8.3 Atti della procedura preparatoria

Se la procedura preparatoria al matrimonio è stata condotta dallo stesso ufficio dello stato civile, i relativi documenti possono venire archiviati uniti all'atto di matrimonio.